TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO C)

Art. 33

Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato

La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.

Versione in vigore dal 28 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo C)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 312
Titolo	VII — Servizi certificativi
Capo	III — Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-casellario-giudiziale-di-anagrafe-delle-sanzioni/art-33-visura-delle-iscrizioni-da-parte-della-persona-o-dell-ente-interessato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it